Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 Roma — Giovedì, 30 dicembre — Numero 307

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor dottor MANUEL DIAZ RODRIGUEZ, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Venezuela.

Roma, 30 dicembre 1920.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1820 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Insino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge, il Governo è autorizzato ad esercitare i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge con le note di variazione e con le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1827 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le concessioni di cui ai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre stesso anno,

n. 1730, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 60:

a) ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, non superiore alle L. 8000 annue lorde;

b) ai maestri elementari, già inscritti nei ruoli provinciali a termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e a tutti gli altri che percepiscono pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

L'assegno sarà corrisposto nella misura di L. 40 mensili per le vedove, gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti, operai e maestri di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per i pensionati e per le vedove che godano di un assegno continuativo a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili a coloro che prestino opera retribuita presso le Amministrazioni dello Stato o altre Amministrazioni pubbliche o che siano ufficiali richiamati dal congedo, sempreché la retribuzione goduta sia almeno uguale all'assegno massimo che potrebbe loro spettare ai sensi della presente legge.

Qualora la retribuzione risulti inferiore all'assegno, quest'ultimo sarà ragguagliato alla differenza.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro i fondi necessari per la esecuzione dell'art. 1 della presente legge.

I fondi riguardanti i maestri, o le loro vedove e orfani, saranno stanziati a titolo di rimborso al Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

Le spese necessarie per la esecuzione della presente legge, nei rapporti dei pensionati e delle vedove, orfani e genitori di che all'art. 2, saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

L'assegno di cui alla presente legge avrà vigore dal principio dell'esercizio finanziario 1920-921 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-923.

Fino a quest'ultimo termine è pure prorogato l'assegno mensile stabilito dai RR. decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1826 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti-legge 24 novembre 1919, numero 2163, e 26 febbraio 1920, n. 167, coi quali vengono istituite nuove tasse di bollo e variate le tariffe e le relative norme di applicazione delle altre tasse sugli affari;

Ritenuto che nei suindicati decreti nn. 2163 e 167 è fatta espressa riserva di provvedere alla sistemazione degli uffici dell'Amministrazione centrale e provinciale del registro, del bollo e delle tasse, nonchè all'aumento del personale indispensabile per attuare le nuove disposizioni tributarie ed alle norme per l'ammissione in servizio del personale stesso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale del registro, del bollo e delle tasse sono aggiunti i posti risultanti dalla tabella *A*, annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Art. 2.

Con decreto del ministro delle finanze sarà provveduto a riordinare gli uffici provinciali esecutivi e d'ispezione del registro, del bollo e delle tasse in relazione alla entità media delle riscossioni conseguite nell'ultimo triennio e di quelle prevedute per le tasse di nuova istituzione e ritoccate coi Regi decreti 24 novembre 1919, n. 2163 e 26 febbraio 1920, n. 167 e con riguardo alle conseguenti necessità di controllo.

Con lo stesso decreto saranno pure stabilite le sedi dei nuovi uffici del registro e delle ispezioni e saranno determinate le circoscrizioni dei Circoli d'ispezione e la corrispondente assegnazione del personale ispettivo.

Art. 3.

I posti di volontario nell'Amministrazione provinciale del registro, del bollo e delle tasse, occorrenti, oltre quelli già messi a concorso con decreto Ministeriale 7 agosto 1919, per coprire le vacanze già esistenti nei posti di ruolo e quelle che risulteranno disponibili in conseguenza della nuova tabella organica di cui al precedente articolo 1 o di qualsiasi altra causa si avveri entro sei mesi dalla data del presente decreto, saranno conferiti a coloro che, avendo partecipato al concorso medesimo, furono riconosciuti idonei con almeno punti 14 su 30, mantenendosi il diritto di preferenza accordato ai combattenti dall'articolo 7 del summentovato decreto Ministeriale.

Art. 4.

Tutti i posti di applicati che risulteranno vacanti nei ruoli dell'Amministrazione provinciale del registro, del bollo e delle tasse, al momento dell'attuazione della nuova tabella organica di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno conferiti:

1° ai bollatori ed indicatori provenienti dai commessi, e che abbiano esercitate le funzioni di commessi;

2° agli avventizi in servizio da almeno diciotto mesi presso gli uffici del registro e delle ipoteche;

3° agli avventizi che abbiano prestato servizio negli stessi uffici e che abbiano dovuto lasciarlo per chiamata alle armi;

4° ai commessi che abbandonarono gli uffici medesimi per cause legittime.

La scelta, in ordine di preferenza, degli appartenenti alle suindicate categorie, i quali risultino meritevoli della nomina per idoneità, diligenza e buona condotta, sarà fatta da apposita Commissione da nominarsi con decreto del ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

Personale provinciale dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse

Organico attuale R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2065 R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231	Numero attuale dei posti	Aumento	Totale
Ispettori provinciali	202	20	222
Ispettori provinciali capi	100	10	110
Ricevitori	570	30	600
Ricevitori principali	340	20	360
Ricevitori capi	160	10	170
Applicati del registro	1200	70	1270
Aiuto ricevitori	800	50	850
Applicati delle ipoteche	370	30	400
Aiuto conservatori	250	20	270
Bollatori ed indicatori	50	50	100

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Con decreto 6 corrente, il prefetto della provincia di Torino, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 2 del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, ha esteso ai comuni di Brandizzo, Chivasso, Gassino e San Mauro Torinese le attribuzioni del commissario governativo per gli alloggi di quella città.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 29 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	174 73	Berlino	—
Londra	105 46	Vienna	—
Svizzera	454 75	Praga	33 90
Spagna	388 —	New York	29 77

Oro 418 135

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	74 69	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 88	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Rizzo Stefano, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 28 settembre 1920, per la durata di mesi tre.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Albano Nicolino, capitano, promosso maggiore a scelta, con anzianità e decorrenza assegni dal 7 novembre e con anzianità relativa sospesa.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Finzi Amleto, capitano, rimosso dal grado, dal 19 novembre 1920.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Severi Cassio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, è richiamato in servizio dal 23 agosto 1920.

Franciosini Luigi, capitano, l'aspettativa di cui al R. decreto 27 luglio 1919, del 5 giugno 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Mondelli Giovanni, dal 7 aprile 1920.
Ferrero Carlo, dal 21 settembre 1920.
Morelli Emilio, dal 7 settembre 1920.

Preda Pietro, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa è prorogata dal 18 ottobre 1919.

Preda Pietro, capitano, le aspettative di cui ai decreti Luogotenenziali 11 novembre 1917, 6 giugno 1918, dal 30 ottobre 1917, e ai Regi decreti 27 luglio 1919 e 2 novembre 1920, dal 18 giugno 1919, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Carimini Filippo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 3 ottobre 1920.

Con R. decreto del 9 dicembre 1920:

Barba Odoardo, capitano, dispensato dal servizio attivo permanente, ed inscritto col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Mancini Michele, capitano, l'anzianità nel grado di tenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale è rispettivamente portata dal 23 marzo al 23 maggio 1915 e dal 21 settembre al 9 ottobre 1915.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Roselli Ugo, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° giugno 1921.

Berardi Manlio, tenente, promosso capitano per meriti eccezionali, con anzianità e decorrenza assegni dal 26 novembre 1920.

Scatena Annibale, tenente, promosso capitano con anzianità 16 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 1° aprile 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Fava cav. Guido.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 31 ottobre 1917:

Baviera Raniero — Carnesecchi Roberto — Alberghini Ettore — Petracalvina Liborio — Mazzei Guglielmo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Laudani Giuseppe.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Maggio Francesco — Briscese Felice — Bachetti Marco — Rigon Giovanni.

Tortora Matteo, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 30 novembre 1919 col quale venne collocato in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Giorgio Marrano Antonio, tenente, le aspettative di cui al decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919 e R. decreto 1° febbraio 1920, dal 1° aprile 1919, devono considerarsi come concesse per infermità provenienti da cause di servizio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 dicembre 1920, in Cavallina, provincia di Firenze, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 13 del Regio decreto-legge 25 agosto 1920, n. 1184;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1920, col quale venne bandito un concorso per otto posti di segretario nell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1920, col quale il termine per la presentazione dei documenti venne prorogata di un mese;

Ritenuto che l'esiguo numero di domande presentate fa prevedere che non possano essere coperti tutti i posti messi a concorso;

Considerata pertanto l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine di cui sopra e di modificare in alcuni punti il programma di esame e la notificazione di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per otto posti di segretario nell'Amministrazione centrale della marina mercantile è prorogato al 20 gennaio 1921.

Art. 2.

All'allegato *A* del decreto Ministeriale 17 settembre 1920 è sostituito l'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Alla disposizione contenuta nella lettera *a*) del n. 2 della notificazione allegata al decreto Ministeriale 17 settembre 1920 è sostituita la seguente:

« *d*) copia dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente, entro l'anno 1920, ha compiuta l'età di 18 anni, e non superata quella di 30 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 dicembre 1920.

ALESSIO.

Allegato A.

Ufficio del personale e degli affari generali.

Programma di esame per l'ammissione ai posti di segretario nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

I.

Diritto costituzionale e amministrativo.

II.

Diritto civile, diritto marittimo, Codice di commercio, Codice per la marina mercantile.

III.

Economia politica, scienza delle finanze (nozioni generali sulle imposte, dazi di confine e trattati di commercio e navigazione), statistica metodologica.

IV.

Prova facoltativa di lingue estere.

L'esame consiste in tre prove scritte obbligatorie (una per ciascuno dei gruppi di materie indicate nel programma), in una prova scritta per l'esame facoltativo di lingue estere, e in una prova orale vertente su tutte le materie del programma.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile